cope

PROC. NR 81605/2005

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. 12647/2007 Pep. 10108/2004

# IL TRIBUNALE DI MILANO IV sezione civile

In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lucia Formica, ha pronunciato la seguente,

#### **SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 1.12.2005, da:

(cf elettivamente

(cf ), elettivamente domiciliato in Milano, via dei Giardini 10, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Siniscalchi, che lo rappresenta e difende, per procura a margine dell'atto di citazione;

**ATTORE** 

contro

domiciliato in Milano, PIAZZA Cinque Giornate n. 3, presso lo studio dell'avv. Laura Cappellari, che lo rappresenta e difende, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

CONCLUSIONI precisate all'udienza del 6.6.2007 come da fogli allegati;

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

DY

e la confronti di Banche a favore di società facenti capo al figlio stesso, e la convenuto gli aveva taciuto fornendo false informazini; - inoltre aveva scoperto che il 24.10.2005, il convenuto, arbitrariamente a sua insaputa, aveva estinto il deposito titoli, venduto le azioni e trattenuto per sé il controvalore per € 317.040,00.

Tutto ciò premesso, l'attore sosteneva che ricorrevano i presupposti di cui all'srt. 801 c.c., in quanto il convenuto – donatario si era dimostrato ingrato ed aveva arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante, e chiedeva disporsi la revocazione delle donazioni indiretti di immobili, dichiarando che la proprietà spetta all'attore.

Il convenuto, regolarmente costituito, non contestava che i beni immobili di cui all'atto di citazione fossero stati pagati dal sig. né di aver ricevuto il prestito, di aver chiesto ed ottenuto le garanzie a favore di società di cui era socio, né, infine, di essersi appropriato del controvalore delle azioni depositate sul dossier titoli cointestato; sosteneva, però, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c., perché aveva posto in essere tutti i comportamenti lamentati non già per danneggiare il padre personalmente o nel suo patrimonio, bensì in buona fede, con la sola finalità di ripianare i propri debiti con terzi e l'intenzione di restituire quanto dovuto. Concludeva, pertanto, per la reiezione delle domande di parte attrice.

All'udienza prevista dall'art. 183 c.p.c., tenutasi il 7.6.2005, il tentativo di conciliazione non riusciva.

Con memoria autorizzata ai sensi dell'art. 184 c.p.c., l'attore deduceva capitoli di prova per interrogatorio formale del convenuto, che, all'udienza del 14.12.2005, non venivano ammessi, su conforme richiesta del convenuto stesso, perché relativi a circostanza espressamente ammesse come vere.

All'udienza del 6.6.2007 le parti precisavano le conclusioni come riportate nei fogli allegati.

Quindi, la causa veniva trattenuta per la decisione, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE.

I fatti rilevanti al fine del decidere sono tutti pacifici, in buona parte documentati e, comunque, ammessi nella loro oggettività dal convenuto e qui si riassumono:

- i beni immobili elencati in atto di citazione sono stati acquistati da , che ha partecipato agli atti di compravendita (tra il 1978 ed il 1998) nella veste di acquirente, ma il prezzo è stato interamente pagato dal sig. la prova di ciò emerge, oltre che dalla confessione del convenuto, dalla considerazione che all'epoca di quasi tutti i contratti di compravendita (compresi tra il 1978 e il 1982, con l'eccezione di un box auto acquistato nel 1998 e un terreno acquistato nel 1995) il convenuto stesso (nato nel 1960) era troppo giovane per disporre di risorse proprie da investire in immobili; va precisato che i negozi in questione, come in generali quelli di acquisto di immobili con denaro proprio di un soggetto ed intestazione ad altro soggetto che il primo intende beneficiare, realizzano una donazione indiretta degli immobili (non del denaro) per la quale non è necessaria la forma dell'atto pubblico prevista per la donazione (art. 782 cod. civ.), ma basta l'osservanza della forma richiesta per l'atto da cui la donazione indiretta risulta (nella specie i contratti di compravendita provvista della necessaria forma), né valgono i limiti alla prova previsti in materia di contratti e simulazione:

- il sig. In la ottenuto dal padre la dazione a titolo di mutuo della somma di  $\in$  650.000,00, corrisposta con più versamenti (docc. 23 37 att.) e mai restituita;
- il convenuto non ha negato che per convincere il padre a prestargli denaro e fideiussioni ha fornito informazioni inveritiere sulla effettiva solidità delle suddette società: con la memoria di replica autorizzata ai sensi dell'art. 184 c.pc. si è opposto all'ammissione delle prove dedotte dall'attore sul punto, osservando che vertevano su fatti non contestatati; nella memoria di replica alla conclusionale avversaria ha scritto, tramite il suo difensore, di aver "rappresentato al padre una situazione economico finanziaria delle proprie società ... non proprio corrispondente al vero";
- il convenuto ha parimenti ammesso di aver dato ordine di vendere e prelevato l'intero controvalore di oltre € 350.000,00 (doc. n. 22 att.) delle azioni depositate sul dossier titoli esistente presso il

approfittando del fatto che il dossier era a lui cointestato, malgrado i titoli fossero stati acquistati esclusivamente dal padre, senza l'autorizzazione di quest'ultima e senza nemmeno informarlo.

Ciò premesso, si ravvisa la sussistenza del presupposto dell'aver dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante, previsto dall'art. 801 c.c. quale fatto che giustifica la revocazione della donazione.

Infatti, è un dato oggettivo che i comportamenti posti in essere dal convenuto abbiano arrecato al patrimonio del sig. un pregiudizio pari a circa € 1.955.000,00, se si sommano gli importi del prestito non restituito (€ 650.000,00) del controvalore dei titoli sottratti (€ 357.480,00) e dell'esposizione debitoria con le banche in base alle fideiussioni (€ 948.000,00 circa), ed è evidente che un pregiudizio di siffatta entità non può che qualificarsi grave, in quanto idoneo ad intaccare profondamente qualunque patrimonio, per quanto grande possa essere la sua consistenza.

Non vi è dubbio poi che il pregiudizio in questione è stato determinato da comportamenti dolosi del sig. ossia voluti con la consapevolezza delle conseguenze negative sul patrimonio paterno.

Invero, nessuno meglio del convenuto era in grado di rendersi conto della criticità delle finanze sue personali e delle società che rappresentava, situazione che, a quanto egli stesso afferma, non si è manifestata repentinamente ma è perdurata nel tempo aggravandosi; pertanto, egli era ben consapevole della concreta impossibilità di sanare i debiti con le banche, così esponendo il padre all'escussione delle fideiussioni, e tanto meno di restituire il mutuo direttamente ricevuto. La riprova di quella consapevolezza sta nel fatto che quanto il sig. La riprova di quella venduto i titoli, appropriandosi del controvalore, ha addirittura agito tenendo all'oscuro il padre.

La volontà della azioni e la rappresentazione delle conseguenze pregiudizievoli per il donante integrano il dolo richiesto dall'art. 801 c.c. ai fini della revocazione per ingratitudine.

Non rileva, invece, che quelle azioni fossero dettate non dal solo fine di danneggiare il padre, ma soprattutto da quello di salvare le sorti proprie; neppure costituisce esimente l'intenzione di risarcire il danno, del resto non tradotta in fatti concreti.

La domanda pertanto va accolta. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

dichiara che il sig. ha indirettamente donato al sig. i beni immobili di cui agli atti indicati nell'allegato elenco A;

dispone la revocazione ex art. 801 c.c. delle suddette donazioni indiretțe; per l'effetto, dichiara che i beni immobili di cui all'elenco B sono di esclusiva proprietà del sig.

ordina al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente di provvede alla trascrizione della presente sentenza a richiesta degli interessati e con esonero di Sua responsabilità al riguardo;

condanna il convenuto alla rifusione a favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 739,94 per spese, € 1.441,00 per diritti, € 5.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA sugli importi imponibili.

Così deciso in Milano, 9.11.2007

dott. Lucia Formica

SEZIONE CIVILE
DEPOSITATO OGGI

2 1 INDV. 2007

L CANCELLIERE

TENTO OF MARTINO